

Codice A2015A

D.D. 5 dicembre 2025, n. 635

D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio", localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) - cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER.



ATTO DD 635/A2015A/2025

DEL 05/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER.

Premesso che:

- in data 22 luglio 2025, con successivo perfezionamento in data 05 agosto 2025, il Comune di Bardonecchia ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio del procedimento di verifica dell’assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “*Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio*”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO);

- il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. n. 15-8403 del 08 aprile 2024, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

- il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R n. 14-8374 del 29 marzo 2024, sulla base delle previsioni di cui all’art. 5 della L.R. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche dell’intervento, ha individuato nel Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, la struttura regionale responsabile del presente procedimento nonché, quali strutture regionali interessate all’istruttoria, le Direzioni Ambiente, energia e territorio; Agricoltura e cibo e Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica; in relazione alle rispettive componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l’approccio integrato all’istruttoria;

- a seguito della verifica della completezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art.

19 del D.Lgs. 152/2006, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, in accordo con i competenti uffici del Settore procedente, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

- in data 18 agosto 2025 il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni;

- con nota prot. n. 10012/A2015A del 19-08-2025, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha dato avvio al procedimento con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale.

Considerato che:

- con nota prot. n. 10462/A2015A del 02-09-2025, il Responsabile del procedimento ha convocato per il giorno 10 settembre 2025 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte;

- in data 12 settembre 2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 13/2023, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

- in sede di Conferenza di Servizi è emersa la necessità di chiarimenti ed integrazioni, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente ad alcuni aspetti progettuali e ambientali al fine di verificare compiutamente se il progetto sia connotato da possibili impatti ambientali significativi;

- con nota prot. n. 12415/A2015A del 25-09-2025, il responsabile del procedimento, preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 12 settembre, ha assegnato al proponente un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa sospendendo i termini del procedimento;

- il proponente ha presentato la documentazione integrativa attraverso il servizio digitale utilizzato per la presentazione delle istanze on-line in data 24-10-2025;

- in data 21 novembre 2025 il proponente ha presentato integrazioni spontanee;

- con nota prot. 19702/A2015A del 21-11-2025, il Responsabile del procedimento ha convocato, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 14 bis della legge 241/1990, per la data del 02-12-2025 una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'espletamento degli adempimenti istruttori relativi alla documentazione integrativa presentata;

- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o assensi comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati:

- **Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO3** pervenuto con nota prot. 11178/A2015A del 15-09-2025;

- **Settore Tecnico Regionale - CMTO** della Direzione Ambiente, Energia e territorio pervenuto con note prot. n. 10724/A2015A del 08-09-2025 e n. 119918/A2015A del 25-11-2025;
- **Città Metropolitana di Torino** pervenuti con note prot. n. 10897/A2015A del 10-09-2025 e n. 20312/A2015A del 02-12-2025.
- **Direzione Ambiente** pervenuti con note prot. n. 11423/A2015A del 17-09-2025 e n. 20172/A2015A del 01-12-2025.
- **ARPA Piemonte** pervenuti con note prot. n. 12251/A2015A del 24-09-2025 e n. 20622/A2015A del 05-12-2025;
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino** pervenuto con nota prot. n. 12252/A2015A del 24-09-2025.
- **Direzione Agricoltura e cibo** pervenuti con note prot. n. 13333/A2015A del 29-09-2025 e n. 20309/A2015A del 02-12-2025.
- **Settore Tecnico Piemonte Nord** della Direzione Ambiente, Energia e territorio pervenuto con nota prot. n. 18286/A2015A del 10-11-2025
- **Settore Geologico** della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica pervenuto con nota prot. n. 20457/A2015A del 03-12-2025.

Rilevato che:

- le criticità ambientali, riguardanti l'intervento in progetto ed evidenziate nel corso dell'istruttoria, risultano contenute e possono comunque essere risolvibili mediante l'osservanza di specifiche condizioni ambientali, da attuarsi nelle successive fasi progettuali e realizzative dell'opera;

- le stesse condizioni ambientali, specificate nell'Allegato A alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione delle opere e, pertanto, sarà cura del Responsabile del procedimento disporre in tali fasi la verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

- le Amministrazioni e i Soggetti competenti per territorio, che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva pertinenza, nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 28 del D.Lgs. 152/2006, sono tenute a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali vincolanti, riportate nel citato Allegato A.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla valutazione di impatto ambientale cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richieste e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato, viste le risultanze dell'Organo Tecnico Regionale e i pareri e i contributi tecnici acquisiti e in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE e s.m.i.;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 152/2006 recante - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 42/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- L.R. 45/1989 - "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- L.R. 13/2023 - "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 14-8374 del 29-03-2024 recante "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della D.G.R. n. 26-7197 del 12 luglio 2023 " e s.m.i.;

determina

- di non assoggettare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto del Comune di Bardonecchia *“Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”*, alla valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente riportate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da recepire nelle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere;
- di definire l'efficacia temporale del presente provvedimento, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari;
- di dare atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;
- di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine

del soggetto gestore;

- di dare atto, inoltre, che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 7 della L.R. 13/2023 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VER_VIA_Bardonecchia_Chesal_Bosco.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione della fase di Valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini indicati alla sezione 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modulistica-per-presentazione-delle-istanze-valutazione-impatto-ambientale>

Le Amministrazioni ed i soggetti competenti per territorio che hanno fornito osservazioni, per i profili di rispettiva pertinenza, sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della L.R.13/2023, il proponente dovrà comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso con congruo anticipo, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, in relazione all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di Settore da parte delle corrispettive Amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

2.1 Aspetti climatici e emissioni gas climalteranti

I dati impiegati nel calcolo della produzione di neve artificiale necessitano di una maggiore esplicitazione. Il modello adottato assume infatti una produzione complessiva di 60 cm di neve, che tuttavia viene distribuita in tre distinte fasi e, in particolare:

- Novembre 7 cm (con 10000 m³ di neve su una superficie di piste di 368000m²);
- Dicembre 39 cm (con 58000 m³ di neve su una superficie di piste di 368000m²);

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

- Febbraio 14 cm (con 20000 m³ di neve su una superficie di piste di 368000m²);

e, pertanto, considerato che la produzione di novembre e di febbraio sembrerebbe non sufficiente, si suggerisce o di rifare i conteggi ragionando sulle aree da innevare nei termini di quota (ad esempio dedicare la produzione di neve di novembre e febbraio a solo una parte della superficie da innevare per garantire uno spessore più elevato) oppure di semplificare ipotizzando due cicli di innevamento di 30 cm cadauno.

Relativamente al bilancio energetico, preso atto che l'ampliamento del bacino e la realizzazione della nuova stazione di pompaggio non comportano modifiche alle infrastrutture elettriche esistenti, né richiedono potenziamenti delle linee di alimentazione, e che le opere previste sono finalizzate principalmente al miglioramento dell'efficienza gestionale del sistema idrico, consentendo una razionalizzazione dei cicli di pompaggio e una maggiore stabilità nell'approvvigionamento idrico destinato all'innevamento programmato, è necessario un approfondimento di tali analisi al fine di valutare le possibili variazioni del fabbisogno energetico in scenari climatici di lungo periodo, che potrebbero incidere sulla durata e sull'intensità delle finestre di innevamento e sui relativi cicli di pompaggio.

Si richiede infine che il sistema di monitoraggio e adattamento climatico e il sistema di monitoraggio delle emissioni di gas climalteranti vengano formalizzati in un documento a corredo del progetto esecutivo al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: *Arpa Piemonte e Regione Piemonte* (Organo Tecnico Regionale)

2.2 Aspetti faunistici

Per quanto concerne le soluzioni che consentono l'uscita della fauna dal bacino, si chiede che la fascia lapidea continua, realizzata con pietre di fiume Ø 50–80 mm poste sopra uno strato di geotessuto antipunzonamento, sia estesa fino a 50 cm al di sotto del livello minimo di riempimento del bacino.

Relativamente all'abbeveramento del bestiame, si chiede che le modalità di uso dell'acqua siano concordate con i pastori (margari).

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: *Regione Piemonte* (Organo Tecnico Regionale)

2.3 Compensazioni ambientali

Il Piano delle Compensazioni presentato, pur proponendo attività di gestione forestale finalizzate a favorire l'evoluzione spontanea della vegetazione potenziale dell'area su proprietà comunali che trovano rispondenza nel nuovo Piano Forestale Aziendale del Comune di Bardonecchia che si

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio", localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

ritengono condivisibili, non pare sufficiente a garantire un congruo bilanciamento del disturbo causato agli ecosistemi locali sia in fase di esercizio sia in fase di cantiere.

Dando atto della notevole consistenza del progetto in esame, è necessario prevedere ulteriori interventi di compensazione ambientale a favore del miglioramento dello status di conservazione della fauna alpina e della vegetazione locale, facendo ricorso a nuove economie nelle successive fasi di progettazione.

A tal proposito si evidenzia la disponibilità degli uffici di Città Metropolitana (Gruppo di Lavoro Riqualficazioni e Compensazioni Ambientali - mail: riqualificazioniambientali@cittametropolitana.torino.it) un confronto ed un supporto tecnico per l'individuazione della migliore misura di compensazione per l'intervento in esame.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: *Città Metropolitana di Torino*

2.4 Mitigazioni ambientali

In merito agli inerbimenti si segnala la necessità di prevedere l'utilizzo di miscugli con percentuale di leguminose a non meno del 30% (indicativamente con un miscuglio 70% graminacee e 30% leguminose), evitando percentuali di impiego delle singole entità inferiori al 3% oltre che l'impiego di specie estranee alla flora locale.

Al fine di ovviare a queste problematiche, sarebbe opportuno valutare l'utilizzo di "fiorume" locale di festuceti-triseteti meccanizzabili, facendo riferimento ai prati donatori esistenti (rif. cartografia dei prati donatori realizzata con il Progetto "PRA' DA SMENS - Realizzazione di filiere corte piemontesi per la raccolta di sementi autoctone in praterie permanenti e loro impiego diretto per la rivegetazione" del PSR 2014-2020 Regione Piemonte - Misura 16 - Operazione 16.1.1) che garantirebbero l'impiego di specie ed ecotipi locali.

Si valuta positivamente la previsione di un piano di manutenzione delle aree interferite dai lavori di durata di 5 anni; tale piano di manutenzione dovrà costituire documento specifico del progetto e dovrà contenere anche specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.

Gli interventi a verde e il relativo piano di manutenzione, al fine di garantirne l'attuazione, dovranno altresì costituire specifica voce del quadro economico di progetto.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam – Corso d'opera*

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: *Regione Piemonte* (Organo Tecnico Regionale)

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio", localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Concessione alla derivazione idrica

La documentazione integrativa evidenzia che il bacino imbrifero del Rio Curguas, da cui è prevista la derivazione, presenta un'estensione complessiva di 2,43 km², con un'escursione altimetrica compresa tra 1.865 m e 2.753 m s.l.m., e una quota media di 2.171 m s.l.m. La piovosità media annua è stimata in circa 1.000 mm. Le misurazioni di portata effettuate nel biennio 2024–2025 hanno registrato valori sempre superiori al Deflusso Ecologico (DE), fissato in 11,39 l/s. La derivazione sarà automatizzata in modo da interrompersi qualora la portata naturale scenda al di sotto del valore di DE. Non risultano altre concessioni di derivazione lungo il tratto interessato del Rio Curguas.

Le informazioni fornite non consentono comunque di determinare in modo attendibile la reale disponibilità idrica del Rio Curguas, né di verificare compiutamente la coerenza tra la portata effettivamente disponibile, le condizioni di minimo deflusso e il volume di derivazione richiesto. Il biennio preso in esame non può infatti essere ritenuto rappresentativo delle condizioni idrologiche reali, poiché sarebbe necessario includere anche l'anno idrologico scarso.

Ciò premesso, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente circa l'approvvigionamento idrico, in particolare come l'ampliamento del bacino esistente in progetto non comporti la necessità di modifica della concessione di derivazione attualmente esistente ed in fase di rinnovo: le portate richieste in concessione saranno le medesime oggi già assentite e consentiranno il riempimento in tempi più lunghi di un invaso più grande, che vedrà quindi una minore portata di sfioro di troppo pieno.

Si rimanda al procedimento di rinnovo delle derivazione idrica per le valutazioni tecniche di dettaglio su opera di presa, vasche di carico, portate derivabili e bilancio idrico. In questa sede preme precisare che l'istruttoria di rinnovo della concessione in corso è relativa ad istanza di utilizzo esclusivamente per innevamento artificiale e pertanto sarà consentito il prelievo solo per la finestra temporale strettamente necessaria allo svolgimento di tale attività (tipicamente da ottobre a marzo).

Si precisa inoltre che le ipotesi di utilizzo plurimo avanzate nella documentazione tecnica non paiono immediatamente percorribili e comunque indipendenti dall'ampliamento o meno del bacino:

- l'eventuale utilizzo idropotabile dovrebbe essere definito e richiesto dal gestore del sistema idrico, nello specifico l'Associazione Assomont di Bardonecchia, in accordo con ATO 3 Torinese e non presentato da un diverso soggetto: le valutazioni circa un possibile collegamento con l'acquedotto esistente di Melezet e l'eventuale integrazione dell'emungimento con la captazione di ulteriori sorgenti esulano dal presente procedimento. L'utilizzo idropotabile, inoltre, richiederebbe l'imposizione di aree di vincolo a tutela dal punto di presa e una priorità di derivazione che potrebbero interferire con le finalità di innevamento per le quali si intende ampliare il bacino. Inoltre, dato che l'eventuale collegamento con il sistema acquedottistico avverrebbe lungo la condotta a monte del lago, esso potrebbe essere già implementato indipendentemente dal presente progetto di ampliamento dell'invaso che comunque non richiede una variazione delle portate derivabili;

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

- l'eventuale utilizzo zootecnico per l'abbigliamento estivo del bestiame dovrebbe essere richiesto dall'imprenditore agricolo che effettivamente possiede e gestisce le mandrie: si precisa che deve essere presentata l'istanza di concessione all'utilizzo dell'acqua pubblica anche qualora si voglia utilizzare l'acqua già contenuta nel lago, e quindi già derivata, ma comunque pubblica; sarà opportuna la stipula di un accordo di cesso delle acque derivate tra i soggetti privati, anche se verosimilmente non sarà necessario implementare il prelievo idrico dal corso d'acqua anche ai mesi estivi dato che il fabbisogno stimato (circa 300 m³/estate) potrebbe essere gestito con le acque invase a fine periodo già nella situazione attuale;
- l'utilizzo antincendio si configura come uso civile residuale che può essere assentito, qualora specificatamente richiesto, nella concessione, ma che non richiede una modifica delle attuali condizioni dell'impianto complessivo esistente.

3.2 Scarichi idrici

Si ricorda che lo scarico di acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente come definita dalla L.R. 48/1993, che nel caso di specie, trattandosi di scarico derivante da attività di prestazione di servizi, è la Città Metropolitana di Torino.

3.3 Analisi climatica

Si riportano di seguito alcune considerazioni rispetto all'analisi climatica effettuata, in particolare in riferimento alle integrazioni presentate in data 24/10/2025.

Nella sezione dedicata alle temperature si riporta: *“Dalle precedenti tabelle, per quanto concerne le temperature medie, nel secondo decennio si nota un innalzamento in tutti i casi indicati (temperatura massima, media, minima), in particolare nel periodo della stagione sciistica (indicativamente novembre-marzo) dove le temperature medie non sono mai scese sotto i 0°C.”* e, più avanti: *“A conclusione di quanto sopra riportato risulta quindi necessario implementare la permanenza del manto nevoso sulle piste da sci ritenute maggiormente idonee, in un periodo compatibile con le esigenze degli sport invernali, mediante nuove e più performanti linee di innevamento programmato. Questo obiettivo potrà essere raggiunto mediante la disponibilità idrica che, nel caso in oggetto, si prospetta di migliorare con l'ampliamento del bacino esistente.”*

Sulla base di tali considerazioni emerge tuttavia che la produzione di neve artificiale, in particolare nel mese di novembre, potrebbe risultare limitata: la temperatura minima dell'ultimo decennio è infatti +0,4°C, mentre nel decennio precedente era -0,6°C. Più avanti viene riportato: *“Dai dati sopra esposti risulta tendenzialmente una stabilità delle precipitazioni sia piovose sia nevose, a fronte di un aumento delle temperature che determina una minor permanenza di neve al suolo e una minore altezza complessiva del manto nevoso.”* Tuttavia, fino a quel punto della relazione, non erano ancora stati presentati dati relativi alle precipitazioni.

Per quanto riguarda le precipitazioni, nella documentazione integrativa viene correttamente analizzato l'intero ventennio. Sui grafici riportati nelle pag. 64 e 65 è presente la linea di tendenza (anche se non è riportato il valore del trend). L'analisi è stata ampliata e migliorata. Relativamente al grafico dei giorni di pioggia riportato a pagina 65, viene considerato il periodo da luglio di un anno a giugno dell'anno successivo ma non è chiara la scelta del periodo di accumulo. Il periodo

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

annuale considerato non coincide né con l'anno solare (1°gen- 31 dic) o né con quello idrologico (1°ott-30set). Nel grafico precipitazioni ventennio 2004-2024 è riportata la didascalia “Se si organizzano i dati prendendo in considerazione le stagioni dal luglio di un anno al giugno dell'anno successivo, tra il 2004 e il 2024, i dati confermano il trend crescente di precipitazioni.” Quanto affermato è in contrasto con quanto riportato precedentemente: considerata la lunghezza della serie e la variabilità interannuale delle precipitazioni accumulate si valuta una sostanziale stabilità delle precipitazioni annue.

Per le precipitazioni nevose l'analisi presentata risulta ampliata e maggiormente articolata rispetto alla precedente; tuttavia, il confronto effettuato si basa esclusivamente su due serie di dati decennali. Anche in questo caso si osserva l'utilizzo di un intervallo temporale particolare (1° luglio – 30 giugno dell'anno successivo), si ricorda che ai fini di un'analisi idro-climatologica sarebbe stato preferibile adottare l'anno idrologico.

Nella documentazione presentata si riporta: “Nelle tabelle riguardanti le precipitazioni nevose si riportano e comparano le stagioni comprese nei 2 decenni 2004-2014 e 2014-2024 (dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo) ...”. Non è tuttavia chiaro se la colonna “altezza neve fresca (cm)” riporti un valore medio o se rappresenti altra tipologia di dato; per un confronto più coerente tra stagioni sarebbe risultata più appropriata la sommatoria della neve fresca annuale.

I grafici relativi ai “Giorni di neve cumulata” sono introdotti con la seguente descrizione: “Di seguito si riportano i dati relativi ai giorni di neve cumulata nei due decenni considerati: la linea di tendenza evidenzia come nel decennio 2014-2024 la permanenza della neve al suolo sia inferiore rispetto al decennio precedente.” In merito a tali rappresentazioni grafiche, occorre chiarire se debbano essere interpretate come numero di giorni di permanenza della neve al suolo, in coerenza con quanto riportato nelle tabelle, o se indichino un diverso parametro.

Per quanto riguarda i venti, sono stati analizzati solo gli anni 2024 e 2016, si richiede di motivare la scelta. Si richiede di ampliare la serie di anni considerati nell'analisi. Le tabelle relative alla velocità totale del vento riportano una riga denominata TOTALE in modo improprio. Occorre correggere la dicitura. I grafici non apportano alcuna informazione aggiuntiva rispetto ai dati tabellari. Premesso che le condizioni anemometriche impattano in fase cantieristica, per valutare in modo più accurato le variazioni di velocità media e della velocità media delle raffiche sarebbe stato più utile considerare l'intera serie di dati (dal 2004 al 2024) anziché il semplice confronto tra 2 decenni.

3.4 Aspetti urbanistici e paesaggistici

In merito agli aspetti paesaggistici di cui D.lgs 42/2004, si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica nelle successive fasi procedurali risulta essere di competenza comunale ai sensi della L.r. n. 32/2008, verificato che il Comune di Bardonecchia (TO) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della L.r. n. 32/2008.

3.5 Tutela archeologica

Per quanto concerne la tutela e la prevenzione del rischio archeologico:

- considerato che il progetto prevede consistenti interventi di scavo per l'ampliamento del bacino idrico nonché per la realizzazione della nuova stazione di pompaggio interrata e del canale di deflusso;

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

- preso atto dei risultati della relazione archeologica prodromica, redatta secondo le Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati di cui al DPCM 14 febbraio 2022 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n 88 del 14 aprile 2022;
- vista l'analisi delle fonti bibliografiche, archivistiche e della cartografia storica e tenuto conto degli esiti della ricognizione superficiale condotta sulle aree inferite dalle opere;

si condivide la valutazione di rischio archeologico stimato con differente gradazione in relazione alla tipologia di intervento, ma si ritiene più corretto indicare come:

- “medio” e non “medio-basso” il rischio relativo agli interventi di ampliamento del bacino idrico e di realizzazione della stazione di pompaggio interrata, in considerazione della localizzazione e della tipologia dell'opera;
- “basso” il rischio relativo alla realizzazione delle canalizzazioni proprio in ragione della entità più ridotta degli scavi in progetto e per la natura acclive del terreno, peraltro già verosimilmente alterato dall'intenso sfruttamento sciistico dell'area.

Si richiede pertanto, al fine di accertare in modo definitivo la sussistenza o meno di stratigrafie, livelli o manufatti di interesse archeologico in succitate aree, garantendone la tutela ed evitando il più possibile l'imprevisto di rallentamenti e/o sospensione dei lavori dovuti a rinvenimenti archeologici in corso d'opera, l'esecuzione di un piano dei sondaggi ante operam ai sensi dell' art. 41 c.4 del D.Lgs 36/2023, come previsto dall'art.1 c.7 dell'allegato 1.8, nelle sole aree individuate come a rischio “medio”, cioè nello specifico quelle inferite dall'ampliamento del bacino e dalla realizzazione della stazione di pompaggio, concordato con l'Ufficio scrivente e redatto da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge.

3.6 Rumore

Si raccomanda che, prima dell'avvio delle attività di cantiere, si definiscano idonei accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali per prevenire e contenere il rumore, come tra l'altro già indicato dal proponente (es.: barriere mobili), e si valuti l'eventuale necessità di presentare al Comune di Bardonecchia la richiesta di autorizzazione a svolgere l'attività in deroga ai limiti di immissione sonora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

3.7 Terre e rocce da scavo

Si segnala che al cap. 18 dell'elaborato B680-16_ITCBB_RG_D_1.11_0 (Riscontro ai quesiti pervenuti) in riferimento alle tematiche Terre e rocce da scavo e Amianto, viene citato il D.M. 161/2012 che è stato abrogato dal DPR 120/2017; viene fatto riferimento anche alla DGR n. 9-2915 del 14/11/2011 di cui non si hanno riscontri. Inoltre, si evidenzia che per quanto riguarda l'uso in cantiere del materiale scavato nel cap. 13.5 viene fatto riferimento al d.lgs. 152/2006, mentre il riferimento corretto è lo stesso DPR 120/2017. Si suggerisce, pertanto, un aggiornamento dei riferimenti normativi che risultano, comunque, corretti nello Studio preliminare ambientale.

3.8 Amianto

Considerata la possibilità di intercettare durante gli scavi lenti e/o corpi di metabasiti e ultrabasiti all'interno delle litologie che saranno oggetto degli scavi, si rende necessaria la presenza del

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

geologo durante l'attività di scavo (così come riportato nella DGR n. 14-1010/2020) al fine di porre particolare attenzione ai materiali movimentati, in maniera da individuare repentinamente litologie difformi da quelle attese che ricadano in una delle classi POMA diversa da quella rilevata; ciò al fine di valutare la presenza di minerali di amianto e conseguentemente procedere secondo quanto riportato nella DGR sopra menzionata.

Qualora, in fase di caratterizzazione o di esecuzione dell'opera, venga accertata la presenza di amianto oltre agli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/08 (competenza ASL), dovranno essere individuate modalità per l'esecuzione degli scavi e la gestione dei relativi materiali che limitino la dispersione di polveri e dovrà essere previsto un piano di monitoraggio ambientale delle fibre di amianto (PMA), con microscopia elettronica a scansione (SEM), per valutare le ricadute all'esterno del cantiere. Il PMA dovrà essere oggetto di preventiva valutazione da parte di ARPA Piemonte.

Le analisi relative al parametro “amianto” dovranno essere effettuate da laboratori qualificati dal Ministero della Salute per la specifica tecnica analitica utilizzata.

Si prende atto che in fase di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo è prevista la ricerca dell'amianto, tuttavia, in tabella 6 della relazione geologica il parametro amianto non compare.

La determinazione dell'amianto deve essere eseguita su campioni tal quali, ossia non deve essere esclusa in fase di campionamento ed analisi alcuna classe granulometrica. Inoltre, ai fini della valutazione qualitativa della presenza di amianto è necessaria l'osservazione preliminare allo stereomicroscopio di una quantità di campione rappresentativa, seguita da analisi in microscopia ottica con la tecnica della dispersione cromatica e/o in microscopia elettronica.

Qualora dall'analisi qualitativa risulti la presenza di amianto si dovrà procedere alla determinazione quantitativa sempre sul campione tal quale. Il rapporto di prova dovrà riportare:

- l'espressione del risultato “amianto presente” / “amianto non riscontrato”;
- specie mineralogica dell'amianto eventualmente riscontrata;
- il risultato della determinazione quantitativa quando prevista ed il limite di quantificazione della metodica utilizzata, che dovrà essere non superiore a 100 mg/Kg (0,01%).

3.9 Indicazioni per la gestione del cantiere

- per quanto attiene la fauna, prima dell'inizio delle attività eseguire una ricognizione preliminare atta a verificare la presenza di nidificazioni in essere;
- in merito all'impiego dell'elicottero, a seguito di una attenta valutazione del potenziale disturbo arrecato alla fauna, ridurre al minimo la frequenza dei voli, raggruppando le movimentazioni di materiale e utilizzando direttrici di volo fisse prestabilite;
- predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano di emergenza per la gestione di eventuali sversamenti accidentali;
- prevedere idonee modalità di gestione del rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche invasive. Al proposito si potrà far riferimento alla seguente pagina web:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

3.10 Vincolo idrogeologico

Ai fini dell'ottenimento dei futuri necessari provvedimenti autorizzativi ex L.R.45/89, si richiede che nelle fasi progettuali successive vengano osservate le seguenti indicazioni / prescrizioni:

- nella progettazione definitiva/esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- le caratteristiche geotecniche del materiale di scavo da utilizzarsi per la realizzazione del rilevato di sbarramento dovranno essere verificate attraverso specifiche analisi in situ e di laboratorio. Sulla base degli esiti delle analisi nel progetto esecutivo dovranno essere validate le verifiche di stabilità del rilevato e del complesso opera-versante, ai sensi delle NTC DM 17/01/2018.

Inoltre, in merito agli aspetti forestali, l'istanza di autorizzazione dovrà comprendere quanto prescritto dalla D.D. n. 368 del 07/02/2018.

Si precisa che la superficie boscata trasformata dovrà essere oggetto di valutazione e perimetrazione, e dovrà essere oggetto di compensazione in base l'art. 19 della L.r. 4/2009, e dovrà essere calcolata secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021.

Si ricorda che gli interventi di mitigazione ambientale sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione.

3.11 Autorizzazione idraulica

Dovranno essere presentate due istanze al Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino, di cui ai punti A) e B) di seguito elencati, per il rilascio dei provvedimenti di competenza:

A) R.D. 523/1904 e s.m.i. per l'autorizzazione idraulica e l.r. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i. per la concessione demaniale (servitù) per la realizzazione del manufatto di scarico sul rio Coche e delle opere annesse alla presa di adduzione dal torrente Curguas (manufatto di presa, attraversamento in sub-alveo, scarico delle acque ad uso innevamento programmato), in Comune di Bardonecchia. La documentazione tecnica da allegare all'istanza è predisposta al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/demanioidrico/modulistica-concessioni-demanio-idrico-fluviale-lacuale-non-navigabile>

A titolo collaborativo si comunica che per quanto riguarda il solo torrente Curguas è stata inviata alla Città Metropolitana di Torino nota protocollo n. 51339 del 18/11/2025 in seno al procedimento di cui al Regolamento Regionale 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. proposto dalla Società Colomion s.p.a. avente ad oggetto “Opere di derivazione d'acqua dal torrente Curguas ad uso innevamento programmato, in Comune di Bardonecchia (TO)”.

B) l.r. 25/2003 e regolamento attuativo di cui D.P.G.R. 9 marzo 2022, n. 2/R per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo allegando la documentazione di rito.

Al fine di agevolare le attività istruttorie e di analisi, si richiede che il proponente trasmetta gli elaborati di progetto in formato vettoriale (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto) ossia

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Ampliamento bacino artificiale in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio”, localizzato nel comune di Bardonecchia (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-18/VIA-VER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

il progetto dovrà essere georeferenziato utilizzando il sistema di riferimento geografico WGS84, E.P.S.G. 4326 e proiettato in UTM – Zona: 32N – E.P.S.G. 32632 allegando i dati dello stesso in formato shapefile (.shp, .dbf, .shx, .prj). I file relativi ai dati georeferenziati dovranno essere trasmessi un'apposita cartella denominata “Dati territoriali georeferenziati”.